

Preso atto della presenza in ogni riunione del Segretario Comunale Dott. Danilo D'Aco;
Vista la richiesta Prot. n. 5533 del 28 Marzo 2014 presentata dal Consigliere Comunale Massimiliano Signorini in qualità di Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti con la quale lo stesso chiede di inserire l'approvazione del Regolamento sugli Istituti di partecipazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale;
Ritenuto di procedere all'approvazione del suddetto Regolamento;

DELIBERA

di approvare il seguente Regolamento:

COMUNE DI CERTALDO

Regolamento degli istituti di partecipazione dei Cittadini, delle consultazioni popolari e del referendum comunale

TITOLO I ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

CAPO I ISTANZE

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le forme della partecipazione popolare all'Amministrazione locale, nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune, attraverso istanze, petizioni, proposte di deliberazione, consultazioni popolari, forum e referendum, in conformità alle norme contenute nello Statuto del Comune.

Art. 2 (Istanze)

1. Le istanze, per l'esercizio degli istituti di partecipazione di cui all'art. 52 dello Statuto, sono volte a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale in determinate materie e concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non essendo necessariamente dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato.

Art. 3 (Modalità di presentazione)

1. Le istanze vanno indirizzate al Sindaco e per conoscenza al Presidente del Consiglio.
2. Sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione, dal presentatore o dai presentatori, che dovranno essere comunque identificati.
3. All'atto della presentazione, l'Ufficio Protocollo generale rilascia una ricevuta.

Art. 4 (Esito e comunicazioni)

1. Il Sindaco provvede direttamente sulle istanze tramite gli Uffici e Servizi comunali competenti.
2. Un funzionario può essere appositamente incaricato dal Sindaco o dal Dirigente, in tal caso, assume la responsabilità del procedimento relativo alle istanze.
3. In esito all'istanza, nel termine di 60 giorni dalla presentazione, viene comunque data risposta scritta.

CAPO II PETIZIONI

Art. 5 (Petizioni)

1. La petizione consiste in una istanza contenente richieste e/o proposte, diretta a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sollecitando l'adozione, la revoca o la modifica di provvedimenti di competenza comunale ovvero esponendo comuni necessità. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti.
2. Esse vengono esaminate dalla Giunta o dal Consiglio, secondo la rispettiva competenza entro 60 giorni dalla presentazione.

Art. 6 (Numero minimo di firme e promotori)

1. Le petizioni devono essere sottoscritte dai soggetti di cui all'art. 52 comma 2 dello Statuto.
2. E' richiesto un numero minimo di 80 (ottanta) sottoscrizioni.
3. La dichiarazione di presentazione della petizione deve espressamente indicare i nominativi ed il recapito dei promotori. Essi costituiscono la delegazione con la quale saranno tenuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della petizione. In mancanza, si considerano promotori i primi tre sottoscrittori.

Art. 7 (Raccolta delle firme)

1. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo, la data di nascita e la residenza, tipo e numero del documento.
2. Le firme sono apposte su fogli in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della petizione.

Art. 8 (Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità)

1. A cura dei promotori, la petizione viene depositata mediante consegna presso l'Ufficio Protocollo, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale.
2. Il Segretario Comunale, od un funzionario appositamente delegato, effettua l'esame di ammissibilità delle petizioni, accertando il numero delle sottoscrizioni e la regolarità delle sottoscrizioni in coerenza con gli art. 52 e 57 comma 4 e 5 dello Statuto, nonché la riferibilità della petizione alle funzioni del Comune. Lo stesso funzionario provvede ad acquisire le valutazioni tecniche degli uffici competenti entro 30 giorni dalla ricezione ed è responsabile del procedimento.

Art. 9 (Trattazione della petizione)

1. Il Consiglio, attraverso la competente Commissione consiliare, e la Giunta possono invitare i promotori a fornire chiarimenti e precisazioni.
2. Ai fini istruttori, ove necessario, richiedono ulteriori pareri, valutazioni e proposte degli Uffici e Servizi comunali competenti per materia.
3. La data della seduta in cui l'argomento sarà trattato viene tempestivamente comunicata ai promotori.

Art. 10 (Decisione)

1. La Giunta o il Consiglio adottano sulla petizione motivata decisione nel termine di 90 giorni dal deposito. Tale termine decorre dalla data del timbro a calendario apposto sulla petizione all'atto della consegna diretta o del ricevimento tramite il servizio postale.
2. Decorso il suddetto termine, l'argomento è obbligatoriamente iscritto all'ordine del giorno delle adunanze della Giunta o del Consiglio, a partire da quella immediatamente successiva.
3. Per le pronunce del Consiglio comunale si osservano, in quanto compatibili, le modalità previste per la trattazione delle mozioni.

4. La decisione viene comunicata ai promotori nel più breve tempo possibile.

CAPO III

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE

Art. 11

(Proposte di deliberazione)

1. Le proposte di deliberazione, secondo i principi di cui all'art. 52 dello Statuto, sono dirette a promuovere interventi dell'Amministrazione comunale in materie di competenza del Consiglio comunale.
2. Esse devono essere redatte in forma di proposta di deliberazione ed indirizzate al Presidente del Consiglio comunale e per conoscenza al Sindaco.
3. La presentazione delle proposte è soggetta alle formalità stabilite negli articoli che seguono.
4. Se la proposta ha per oggetto l'adozione di un provvedimento di natura regolamentare, tale proposta deve essere redatta in articoli.

Art. 12

(Numero minimo di firme e promotori)

1. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 160 (centosessanta) cittadini, così come indicati nell'art. 52 dello Statuto.
2. Per la dichiarazione di presentazione della proposta e l'individuazione dei promotori si applicano le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 del presente Regolamento.

Art. 13

(Collaborazione degli Uffici)

1. A richiesta dei promotori, gli Uffici e Servizi comunali competenti forniscono gli elementi e le informazioni utili alla migliore formulazione tecnica della proposta e allo stesso fine assicurano l'accesso ai dati e documenti in loro possesso, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi del Comune.
2. I promotori dell'iniziativa si avvalgono, per la presentazione delle proposte e per la raccolta delle sottoscrizioni di moduli tipo appositamente predisposti dall'amministrazione.
3. Le firme devono essere raccolte in un arco di tempo non superiore a 60 giorni, intercorrente fra l'autentica della prima e dell'ultima sottoscrizione. Le sottoscrizioni sono autenticate nelle forme previste dalla legge in materia elettorale e referendaria.

Art. 14

(Deposito, ammissibilità, istruttoria e decisione)

1. Per il deposito, l'ammissibilità, l'istruttoria e la decisione della proposta e relativa comunicazione ai promotori, si applicano le modalità previste per le petizioni dagli articoli 7 e successivi del Capo II del presente Regolamento.

TITOLO II

CONSULTAZIONE POPOLARE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 15

(Iniziativa delle consultazioni popolari)

1. Al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie di persone, il Comune può promuovere, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, forme di consultazione popolare. La consultazione deve riguardare, in ogni caso, temi specifici di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione può essere promossa, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, dal Consiglio comunale o dalla Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze.

3. La consultazione non può avere luogo nel periodo in cui sono in corso gli adempimenti previsti dalla legge per le consultazioni elettorali o quando in ambito comunale sia già stato indetto uno dei referendum previsti dallo Statuto.

Art. 16

(Ambito della consultazione)

1. La consultazione può essere estesa a tutta la popolazione che abbia compiuto sedici anni, residente o con dimora temporanea, e nei principi generali di cui all'articolo 52 dello Statuto comunale.
2. Può venire promossa per problemi specifici riguardanti settori definiti della popolazione.

Art. 17

(Risultati delle consultazioni)

1. I risultati delle consultazioni devono essere esaminati dalla Giunta o dal Consiglio, secondo le rispettive competenze, entro 60 giorni dalla loro formale acquisizione.

CAPO II

FORME E MODALITA'

Art. 18

(Tipi di consultazione)

1. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici, audizioni pubbliche o altre forme, volta a volta individuate.
2. La scelta della forma di consultazione tiene conto della materia cui si riferisce la consultazione, dei gruppi o categorie di persone alle quali sarà rivolta, della generalità o specificità degli interessi coinvolti.

Art. 19

(Assemblee)

1. Le assemblee devono tenersi in luogo aperto al pubblico.
2. Ancorché rivolta a determinati settori della popolazione, l'assemblea è pubblica e deve essere consentito l'accesso a chiunque sia interessato.
3. E' ammesso il libero confronto tra Amministrazione comunale e esperti nominati dai partecipanti.
4. L'organo proponente stabilisce le modalità di svolgimento dell'assemblea.
5. L'andamento e le conclusioni dell'assemblea sono appositamente documentate.

Art. 20

(Questionari)

1. I questionari sono predisposti a cura degli Uffici e Servizi comunali competenti.
2. I quesiti devono essere formulati in modo chiaro e sintetico e possono comportare risposte libere o prevedere la scelta di una o più risposte a soluzioni prestampate.
3. Gli organi proponenti stabiliscono le modalità della distribuzione e del ritiro del questionari.

Art. 21

(Mezzi informatici o telematici)

1. Quando la consultazione è promossa mediante l'utilizzo di sistemi informatici, l'Amministrazione comunale provvede all'organizzazione delle modalità di accesso.

Art. 22

(Audizioni pubbliche)

1. Nei procedimenti amministrativi generali relativi a programmi settoriali, a piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, programmi di opere pubbliche, qualora sia opportuno un esame preventivo e contestuale dei vari interessi pubblici e privati coinvolti, può promuoversi un'audizione pubblica rivolta ai soggetti interessati. La convocazione è diramata dal Sindaco di propria iniziativa o su proposta, approvata a maggioranza assoluta, del Consiglio comunale.

2. L'audizione si svolge mediante discussione in apposita riunione, alla quale prendono parte le Amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sociali e di categoria, le associazioni e i gruppi portatori di interessi collettivi o diffusi, che siano previamente stati invitati.
3. La convocazione dell'audizione è annunciata mediante avviso da rendere noto mediante idonee forme di pubblicità.
4. L'atto che dispone l'audizione pubblica indica i soggetti ammessi a partecipare. Sono respinte, con motivata comunicazione, le richieste di partecipazione presentate da soggetti che difettino di interesse specifico all'audizione.
5. I soggetti comunque interessati possono presentare osservazioni scritte e documenti in vista dello svolgimento dell'audizione.
6. Lo svolgimento dell'audizione e le sue conclusioni sono fatti risultare da apposito verbale redatto entro 30 giorni a cura del personale dipendente.

FORUM DEI CITTADINI

Art. 23 FORUM DEI CITTADINI

La presente sezione tratta della disciplina del Forum dei Cittadini secondo quanto disposto dall'art. 54, co. 4 dello Statuto Comunale, a termine del quale le modalità di convocazione, di coordinamento, di funzionamento dei forum saranno stabiliti dal regolamento di partecipazione.

Art. 24 ISTITUZIONE DEL FORUM

1. Il Consiglio Comunale riconosce:

- a) l'importanza di coinvolgere l'intera popolazione quale presenza attiva e propositiva nell'ambito delle materie di cui in appresso per le quali l'intera comunità riconosce esserne preminente l'interesse politico;
- b) il valore del coinvolgimento della popolazione locale, utilizzando le forme e gli istituti della partecipazione di cui al presente Regolamento;
- c) il valore del coinvolgimento delle aggregazioni locali, culturali e ricreative, come forte momento di arricchimento e crescita della Città;
- d) la necessità di operare in stretta collaborazione con le diverse realtà ed organizzazioni sociali che compongono l'universo certaldese.

2. E' istituito il "FORUM COMUNALE DELLA POPOLAZIONE CERTALDESE", inteso come spazio di incontro permanente tra la popolazione, la Città e l'Amministrazione Comunale.

3. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e le attività del Forum.

Art. 25 SEDE

1. La Giunta Comunale mette a disposizione del Forum locali e mezzi idonei per lo svolgimento delle sue attività.

Art. 26 FINALITA' DEL FORUM

1. Il Forum ha come finalità la predisposizione di proposte per:

- a) concorrere a definire gli obiettivi ed i programmi relativi alle Politiche del Comune di Certaldo di competenza dell'Amministrazione Comunale.
- b) promuovere e realizzare le iniziative pubbliche e di volontariato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
- c) affiancare l'Amministrazione Comunale per una strategia di informazione e di comunicazione che coinvolga Istituzioni, aggregazioni, associazioni presenti nel Forum;

Art. 27 COMPITI DEL FORUM

1. Il Forum ha il compito di:

- a) promuovere iniziative pubbliche, dibattiti, convegni, ricerche nelle varie competenze dell'Amministrazione fatta eccezione per le materie indicate all'art. 57, co. 4 dello Statuto Comunale;
- b) promuovere progetti a livello locale, provinciale, regionale e comunitario anche in collaborazione con Enti Pubblici, Associazioni e Forum di altre Città;
- c) Istituire gruppi di lavoro;
- d) esaminare ed eventualmente fare propri i documenti elaborati dai vari gruppi di lavoro;

- e) promuovere un canale di comunicazione con i giovani in collaborazione con le realtà, le aggregazioni, le istituzioni presenti nel Forum o interessate ai lavori dello stesso;
- f) esprimere parere, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, sui bilanci preventivi della Amministrazione Comunale con riferimento ai capitoli di spesa inerenti le materie oggetto di studio da parte del Forum;
- g) favorire la costituzione di un sistema informativo integrato fra Amministrazione Comunale ed Associazioni locali rispetto ai bisogni emergenti sul territorio comunale ed agli interventi ad essi relativi;
- h) promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi dell'Amministrazione Comunale ;
- j) convocare almeno una volta l'anno una pubblica assemblea per presentare il proprio programma;

Art. 28 COMPOSIZIONE DEL FORUM

1. I membri del Forum sono rappresentati da una componente di diritto ed una elettiva. Essi restano in carica fino alla fine del mandato.

Art. 29 COMPONENTE DI DIRITTO

- 1. Sono membri di diritto :
 - a) il rappresentante del Consiglio dei giovani;
 - b) n. 1 rappresentante per ogni categoria del lavoro autonomo (imprenditori, artigiani, commercianti);
 - c) n.1 rappresentante per ogni ordine professionale;
 - d) n. 1 rappresentante della comunità cittadina degli immigrati ;
 - e) n. 1 rappresentante di ciascun movimento giovanile di partito riconosciuto a livello nazionale.
 - f) n.1 rappresentante del Centro delle Pari Opportunità .
- 2. L'Assessore delegato partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Forum nella fase di elaborazione delle proposte.
- 3. In assenza di uno o più aventi diritto il Forum si costituisce ugualmente.

Art. 30 COMPONENTE ELETTIVA

1. Al fine di garantire la presenza di contributi provenienti anche dalle Frazioni, la rappresentanza ha luogo mediante atto di nomina diretta per aree territoriali ad opera della Giunta Comunale.

Art. 31 ELEZIONE DELLA COMPONENTE ELETTIVA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Sono nominabili solo coloro che hanno presentato nei tempi e nei modi previsti la candidatura.

Art. 32 PARTECIPAZIONE AL FORUM

- 1. Il Forum è aperto al contributo di tutti, anche di esterni, fermo restando il diritto al voto per i soli membri facenti parte del Forum.
- 2. La partecipazione al Forum è da considerarsi a titolo onorifico e del tutto gratuito.
- 3. La nomina a componente del Forum non costituisce assunzione di carica pubblica né dà luogo ad alcun diritto se non a quello di dare voce alle esigenze espresse dai cittadini di Certaldo nelle sedi competenti.

Art. 33 ORGANI DEL FORUM

- 1. Gli Organi del Forum sono :
 - a) L'Assemblea ;
 - b) Il Coordinatore del Forum (CF);
- 2. La carica di Coordinatore è incompatibile con la carica di amministratore locale.
- 3. Il Forum ed i suoi organi durano in carica quanto la consiliatura e non possono svolgere il loro mandato per più di due volte consecutive.

Art. 34 L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è presieduta dal Coordinatore (CF) uscente ed ha il compito di:

a) verificare la congruità della platea congressuale (membri elettivi e di diritto)

b) scegliere le modalità per l'effettuazione dei passaggi elettivi;

c) eleggere gli organismi del Forum (Coordinatore del Forum).

2. Alla convocazione della prima seduta dell'Assemblea del Forum provvede l'Assessore alle Politiche di partecipazione. Nelle sedute successive l'Assemblea è convocata dal Coordinatore d'iniziativa o su richiesta di almeno 1/10 dei componenti dell'Assemblea. Il Coordinatore del Forum è, altresì, obbligato a convocare l'Assemblea a semplice richiesta dell'Assessore alle Politiche di partecipazione.

4. La convocazione dell'Assemblea è comunicata tramite avviso telefonico, a mezzo fax, e-mail, SMS o per via postale ai membri del Forum con almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea stessa. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea con almeno ventiquattro ore di anticipo.

5. Le sedute dell'Assemblea sono valide se sono presenti in prima convocazione i 2/3 dei componenti l'Assemblea; in seconda convocazione, che può avvenire trascorsa un'ora dalla prima, se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

7. Ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto.

Art. 35 GRUPPI DI LAVORO PER AREE DI INTERESSE

1. Il Forum costituisce le seguenti Aree di Interesse relative a: **(a titolo indicativo)**

a) formazione ed istruzione;

b) lavoro e disoccupazione giovanile;

c) politiche culturali e sociali: ambiente, solidarietà volontariato, associazionismo;

d) razzismo, integrazione, differenze, pari opportunità;

e) disadattamento giovanile: droga, alcolismo, tabagismo;

2. E' facoltà del Forum individuare e creare altri gruppi di lavoro su temi specifici.

Art. 36 IL COORDINATORE DEL FORUM

1. L'Assemblea elegge nel proprio seno il Coordinatore del Forum con elezioni dirette, a scrutinio segreto, a maggioranza dei 2/3 dei componenti nella prima votazione e a maggioranza assoluta nelle successive. Con le stesso modalità l'Assemblea elegge un Vice Coordinatore che sostituisce il Coordinatore in caso di assenza od occasionale indisponibilità.

2. I compiti del Coordinatore sono :

a) convocare e presiedere il Forum;

b) definire l'ordine del giorno;

c) coordinare i lavori dell'assemblea.

3. Il Coordinatore convoca il Forum in via ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che ne ravvisi la necessità, nonché qualora ne faccia richiesta almeno 1/10 dei componenti del Forum, nonché su richiesta del Sindaco o dell'Assessore delegato al tema da trattare.

Art. 37 ALTRI ORGANISMI

1. Negli stessi termini, l'Assemblea ha la facoltà di eleggere un segretario, un tesoriere, gruppi di lavoro o altro, purché ciò sia funzionale al perfetto funzionamento del Forum.

Art. 38 ADEMPIMENTI DEL COMUNE

1. Sono trasmessi al Forum comunale gli schemi dei progetti e dei provvedimenti che riguardano le materie indicate al precedente articolo. Il Forum, qualora intenda esprimere parere sui progetti di provvedimenti trasmessigli, avverte tempestivamente il Comune e provvede entro 20 giorni a decorrere dal ricevimento degli atti.

2. Del parere del forum deve essere dato conto al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Oltre i casi previsti dai precedenti commi, è cura dei singoli servizi portare a conoscenza del Forum il contenuto di provvedimenti, direttive, istruzioni, circolari e ogni altro documento in cui si determina l'interpretazione di disposizioni legislative, ovvero si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

4. E' data facoltà al Forum di predisporre gli opportuni strumenti di informazione.

Art. 39 RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Per perseguire gli obiettivi di crescita di una coscienza sociale e di un senso di responsabilità collettiva, sono previste le seguenti modalità di rapporto tra il Forum e l'Amministrazione Comunale:

- a) l'Assessore relazionerà al Consiglio Comunale almeno 1 volta l'anno sulle attività del Forum;
- b) il Coordinatore del Forum relazionerà semestralmente all'assessore delegato;
- c) tutti gli atti e le decisioni del Comune d'interesse rilevante per il Forum, saranno sottoposte ad un parere, benché non vincolante, del Forum;
- d) il Sindaco o l'Assessore delegato presentano il Bilancio comunale ed il P.E.G. al Forum nelle parti che interessano temi in corso di studio da parte del Forum.

2. L'Amministrazione Comunale è tenuta a:

- a) convocare il Consiglio Comunale almeno una volta all'anno per discutere della programmazione delle politiche oggetto di indagine da parte del Forum;
- b) chiedere parere al Forum sui propri bilanci preventivi nonché sui piani degli investimenti;
- c) fornire al Forum, anche su richiesta, atti, documenti, studi e dati consentiti dalle norme in vigore;
- d) pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti del Forum;

3. Le proposte del Forum, prima di essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale, sono inviate a tutti i capigruppo consiliari almeno 10 giorni prima della seduta consiliare.

4. Il Forum propone, per il tramite dell'Assessorato di riferimento, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale, l'adozione di provvedimenti di particolare rilevanza fra le materie sopra indicate. Può inoltre chiedere, al sindaco e ai singoli Assessori di essere sentito su fatti che sono rilevanti ai fini delle decisioni di loro competenza.

TITOLO III

PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI PER L'INDIZIONE DEI REFERENDUM

Art. 40

Definizione del referendum

1. Il referendum comunale è lo strumento attraverso cui i cittadini individuati secondo la previsione dello Statuto all'art. 57, partecipano, nei limiti e con le modalità previste dalla Legge, dallo Statuto e da questo Regolamento, alla definizione di scelte fondamentali per l'amministrazione della città, tramite un'espressione diretta di voto su quesiti specifici, in materie di esclusiva competenza comunale o comunque coinvolgenti in maniera oggettiva i cittadini e il territorio comunale.

Art. 41

(Referendum consultivo, propositivo ed abrogativo)

1. Ai sensi dell'art. 57 dello Statuto, il Sindaco è tenuto ad indire referendum consultivo, propositivo od abrogativo, su atti del Comune, quando ne facciano richiesta:

- a) il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, solo per il referendum consultivo;
- b) un numero di cittadini, così come individuati nell'art. 57, comma 2 dello Statuto.

2. Con il referendum consultivo gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a piani, programmi, interventi, progetti ed ogni altro atto, provvedimento, indirizzo o iniziativa riguardante materie di competenza locale, per consentire agli organi comunali di assumere le determinazioni di competenza dopo aver verificato gli orientamenti della comunità. Il referendum consultivo, ai sensi dell'art. 57, dello Statuto, non può, in ogni caso, trattare atti riguardanti tributi e tariffe.

3. Il referendum propositivo od abrogativo non può essere promosso sulle materie indicate all'art. 57, co. 4 dello Statuto.

CAPO I - COLLEGIO DI ESPERTI

Art. 42

(Ammissibilità del referendum - Competenza)

1. L'ammissibilità del quesito referendario è stabilita dal Collegio di esperti.

Art. 43

(Nomina e durata)

1. Il Collegio di esperti è nominato dal Consiglio comunale entro tre mesi dal suo insediamento.
2. Esso è composto dal Segretario comunale e due membri dotati di idonea qualificazione professionale nelle materie giuridiche, con particolare riferimento al diritto amministrativo, costituzionale ed all'ordinamento degli enti locali.
3. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha nominato.
4. Qualora uno dei componenti venga a mancare, per decadenza, dimissioni od altro impedimento, il Consiglio Comunale è convocato entro i successivi 30 giorni per la sua sostituzione.

Art. 44

(Cause ostative alla candidatura ed incompatibilità)

1. Non possono essere nominati membri del Collegio:
 - a. i soggetti che abbiano riportato taluna delle condanne previste dalle vigenti disposizioni di legge per i Consiglieri comunali;
 - b. i dipendenti del Comune fatta eccezione per il Segretario Comunale;
 - c. gli Assessori ed i Consiglieri regionali;
 - d. gli amministratori locali di cui all'art. 77 del D. Lgs. n.267/2000;
 - e. gli amministratori di aziende o enti dipendenti da enti locali.
2. Il Consiglio comunale è tenuto a revocare il provvedimento di nomina non appena venuto a conoscenza dell'esistenza di taluna delle condizioni di cui sopra.

Art. 45

(Funzionamento e indennità)

1. Il Collegio di esperti è convocato per la seduta di insediamento dal Presidente del Consiglio comunale entro 30 giorni dalla sua nomina.
2. Il Collegio di esperti si riunisce presso la Presidenza del Consiglio comunale che gli assicura il supporto necessario. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i membri del Collegio.
3. Il Collegio delibera a maggioranza.
4. Le riunioni non sono pubbliche. Di esse è redatto processo verbale.
5. Ai componenti del Collegio non spettano gettoni di presenza. La funzione è assolutamente gratuita. Ai componenti che risiedono al di fuori del Comune è riconosciuto esclusivamente un rimborso delle spese da calcolarsi in base al trattamento di missione dei dipendenti pubblici.

CAPO II

INIZIATIVA DEL REFERENDUM

Art. 46

(Iniziativa del referendum)

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere la richiesta di referendum, come previsto dallo Statuto del Comune, i promotori costituiti in Comitato, in numero non inferiore a dieci, devono depositare apposita comunicazione al Sindaco, precisando il domicilio eletto.
2. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. La comunicazione deve indicare in modo chiaro e sintetico i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, in modo che possa esprimersi sullo stesso, in alternativa, un

voto favorevole o un voto contrario. Ogni comunicazione deve avere per oggetto un solo quesito.

4. I promotori possono allegare alle comunicazioni apposite memorie, volte ad illustrare lo scopo e gli obiettivi dell'iniziativa referendaria.

Art. 47

(Raccolta delle firme)

1. La raccolta delle firme avviene a cura dei promotori, dal giorno successivo al deposito di cui al precedente articolo.
2. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli recanti all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, il quesito formulato con l'istanza di cui all'articolo 28.
3. I fogli devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi altro elettore del Comune, alla Segreteria Generale del Comune per la validazione, consistente nell'apposizione del timbro e della data dell'Ufficio e della firma del funzionario preposto. Il funzionario li restituisce entro due giorni dalla presentazione.

Art. 48

(Autenticazione delle firme)

1. Accanto alle firme devono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore. L'iscrizione nelle liste dei residenti del Comune di Certaldo è accertata d'ufficio.
2. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate. L'autenticazione è collettiva, foglio per foglio, e deve indicare, oltre alla data, il numero delle firme contenute nel foglio.
3. Possono autenticare i soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di consultazioni elettorali comunali.
4. L'autenticazione delle firme effettuata dal Segretario Generale o suo delegato o dai funzionari incaricati dal Sindaco è esente da spese.

Art. 49

(Deposito delle firme)

1. Il deposito con unico atto, presso la Segreteria Generale del Comune, dei fogli contenenti le firme vale come richiesta di referendum. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al funzionario che riceve i fogli il numero delle firme che appoggiano la richiesta. Del deposito, a cura del medesimo funzionario, si dà atto mediante redazione di processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.
2. Il deposito dei fogli contenenti le firme deve comunque essere effettuato non oltre **centoventi** giorni dalla data di deposito della comunicazione di cui al precedente art. 28. Qualora il termine cada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
3. In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma precedente, il procedimento s'intende concluso senza possibilità di ulteriore corso.

CAPO III

AMMISSIONE E INDIZIONE DEL REFERENDUM

Art. 50

(Verifica di regolarità)

1. Il Segretario Generale del Comune, entro 10 giorni dal deposito, verifica la regolarità della richiesta di referendum presentata dai promotori con esclusivo riferimento al numero minimo dei sottoscrittori ed al possesso della residenza del sottoscrittore nel Comune di Certaldo.
2. L'esito della verifica di regolarità della richiesta di referendum è immediatamente comunicato ai promotori.

Art. 51

(Giudizio di legalità, ammissibilità e procedibilità)

1. Il giudizio di legalità, ammissibilità e procedibilità del referendum, è attribuito, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto e dall'art.24 del presente Regolamento al Collegio di esperti, che si pronuncia, entro trenta giorni dal deposito della richiesta di referendum di cui al precedente art. 31, con il voto concorde dei due terzi dei propri componenti.
3. Il collegio di esperti può decidere di assegnare ai promotori un termine, non inferiore a 20 giorni, per presentare per iscritto memorie su eventuali illegittimità emerse. In tal caso resta sospesa la decorrenza del termine di cui al primo comma.
4. Alla scadenza del termine assegnato, la Commissione decide definitivamente sulla base del testo contenente la memoria prodotta.
5. Dell'esito del procedimento di ammissibilità è dato annuncio mediante affissione di apposito avviso all'Albo pretorio del Comune per la durata di 30 giorni.

Art. 52

(Indizione dei referendum)

1. Il referendum non può avere luogo, secondo quanto previsto dall'art. 57 comma 6 dello Statuto, in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. Entro sessanta giorni dalla data di ammissione del referendum, la Giunta Municipale, in base all'ordine cronologico di deposito delle richieste dichiarate ammissibili, delibera l'indizione del referendum, fissando il periodo di svolgimento delle operazioni di voto, compreso tra il cinquantesimo e settantesimo giorno successivo alla delibera stessa.
3. La delibera di indizione dei referendum viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio. Tale delibera deve essere adeguatamente pubblicizzata anche mediante l'impiego di mezzi di comunicazione di massa, ivi compresi quelli informatici.

Art. 53

(Effetto sospensivo)

1. L'indizione del referendum consultivo e/o propositivo ha effetto sospensivo sull'adozione, da parte dell'Amministrazione comunale, di provvedimenti con oggetto riconducibile a quello da sottoporre a referendum, fatto salvo ogni azione avente carattere di urgenza da specificare nel provvedimento amministrativo adottato.

Art. 54

(Esclusione del referendum)

1. Le operazioni di voto del referendum non possono avvenire nei 60 giorni precedenti e nei 60 giorni successivi alla data di elezione del Consiglio Comunale.
2. Nel caso di scioglimento del Consiglio comunale le procedure referendarie in corso restano sospese e vengono riprese su richiesta del comitato promotore ad elezioni avvenute

Art. 55

(Competenze della Giunta Municipale)

1. Il numero dei seggi e la loro dislocazione, corrispondenti alla ultima consultazione elettorale, così come ogni altro provvedimento necessario alla organizzazione e svolgimento del referendum, sono di competenza della Giunta Municipale.

Art. 56

(Schede)

1. Le schede, di identico colore per lo stesso quesito referendario, sono stampate a cura del Comune. Lo stesso provvede alla formazione delle liste degli aventi diritto al voto.
2. All'avente diritto al voto vengono consegnate tante schede quanti sono i quesiti su cui si svolge il Referendum. Il quesito deve essere riprodotto per intero nella scheda a caratteri chiaramente leggibili. E' in facoltà dell'elettore di non partecipare alla votazione per uno o più dei referendum indetti e di non ritirare le relative schede.
3. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

4. Sono ammessi alla votazione, secondo l'ordine di presentazione, gli elettori iscritti nelle liste del seggio elettorale, previa identificazione mediante presentazione di carta di identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Un componente del seggio può procedere al riconoscimento personale dell'elettore firmando l'apposito registro-elenco.

Art. 57

(Scrutinio)

Lo scrutinio avviene nel rispetto delle leggi e nella consuetudine delle consultazioni elettorali. Ogni seggio redige verbale.

Art. 58

Ufficio comunale per i referendum e proclamazione dei risultati

1. Presso l'Ufficio elettorale del Comune si insedia, in pubblica adunanza, l'Ufficio comunale per i referendum, composto dal Segretario Generale del Comune, o suo delegato, da due funzionari designati dal Sindaco con il compito di procedere, in base ai verbali degli Uffici elettorali e relativi allegati, e previo esame e decisione sull'assegnazione o meno di voti contestati e provvisoriamente non assegnati, all'accertamento, per ogni quesito, della partecipazione alla votazione, della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari, nonché alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum. L'Ufficio potrà avvalersi di personale dipendente comunale per l'espletamento delle incombenze operative.
2. L'Ufficio comunale per i referendum decide sugli eventuali reclami che gli vengono presentati.
3. Di tutte le operazioni viene redatto verbale in due esemplari, dei quali uno viene depositato presso la Segreteria Generale del Comune in libera visione, secondo le norme sul diritto di accesso agli atti comunali, l'altro viene trasmesso al Sindaco ed al Presidente del consiglio comunale, ai fini dell'eventuale convocazione del Consiglio comunale.
4. Il referendum propositivo od abrogativo sono validi se hanno partecipato alla votazione almeno il 40% degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 59

Effetti del Referendum e discussione consiliare dei risultati referendari

1. Se il quesito non è stato approvato, cessa l'effetto sospensivo di cui all'articolo 35.
2. Se il quesito è stato approvato, il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi in merito entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, motivando puntualmente sui termini di attuazione dell'indirizzo referendario. Ove intenda deliberare senza uniformarsi sostanzialmente all'avviso degli elettori, ne indica espressamente i motivi ed approva la deliberazione con la maggioranza qualificata di 2/3.
3. Per il caso di referendum abrogativo, qualora non si raggiunga la maggioranza qualificata di cui al precedente comma, il Consiglio Comunale ha l'obbligo di adottare, nella stessa seduta, atto di revoca del provvedimento oggetto di abrogazione referendaria.
4. Alla seduta del Consiglio comunale partecipa, con facoltà di parola, il rappresentante dei promotori il referendum.